

Del. n. 324/2019/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario, relatore

nell'adunanza del 3 ottobre 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di PIENZA (SI)**, con deliberazione del 2 agosto 2019, n. 289;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 2 agosto 2019;

VISTA la delibera dell'ente del 22 agosto 2019, n. 58 (inoltrata alla Sezione in data 11 settembre 2019 - prot. Sez. n. 8182), in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 3 ottobre 2019, i rappresentanti dell'ente (Consigliere delegato al Bilancio e Responsabile servizi finanziari) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

"L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, per l'esercizio 2015, seppur la gestione complessiva abbia chiuso, da un punto di vista contabile, con un risultato di amministrazione positivo, è stata rilevata una non corretta determinazione della componente vincolata e destinata ad investimenti con una diversa definizione del risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile). Sempre per l'esercizio 2015 è stato, infine, rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità.

Per quanto riguarda l'esercizio 2016, è stata, altresì, rilevata la non corretta determinazione della componente accantonata, vincolata e destinata ad investimenti con la conseguente ridefinizione del risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile).

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016.

La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione

Per quanto concerne i rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 e, in particolare, per la corretta composizione del risultato di amministrazione, nonché per la corretta quantificazione del risultato effettivo di amministrazione, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà, inoltre, avere riguardo non solo alla corretta determinazione della partizione interna del risultato di amministrazione e del risultato effettivo conseguito, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre.

L'ente dovrà provvedere poi alle necessarie valutazioni sull'opportunità e la correttezza dell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati, vincolati e destinati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, tenendo conto di quanto osservato dalla Sezione.

In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, l'ente dovrà comunque prestare particolare attenzione, in ogni fase del bilancio, alla corretta gestione del fondo stesso e attivarsi contabilmente e proceduralmente al fine di garantirne in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto e la corretta definizione del risultato della gestione.

In relazione ai rilievi formulati per il 2015 sul patto di stabilità interno, l'ente dovrà provvedere alla corretta applicazione del sistema sanzionatorio, nonché, come previsto dal comma 29, dell'art. 31, della legge n. 183/2011, all'invio della nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del mancato rispetto del patto di stabilità effettuato da questa Sezione.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.”

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la corretta definizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, nonché, l'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità 2015;

- che, nello specifico, per quanto concerne l'esercizio 2015, la pronuncia di accertamento ha riguardato la non corretta determinazione della parte vincolata, con una minore riapposizione nel risultato di amministrazione di risorse vincolate pari a 59.152,57 euro (di cui 25.658,00 riguardanti risorse vincolate da leggi e principi contabili e 33.494,57 derivanti da trasferimenti), nonché, la non corretta determinazione della quota di risorse della gestione destinate a specifici interventi o al finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione di tali interventi, con una minore riapposizione di risorse pari a 44.353,59 euro;

- che, in esito quindi a quanto accertato dalla Sezione la composizione interna del risultato di amministrazione 2015 (di complessivi 880.185,39 euro) veniva a ridefinirsi con una parte accantonata di complessivi 263.162,81 euro (unicamente per fondo crediti di dubbia esigibilità), con una parte vincolata di complessivi 477.889,85 euro (di cui 206.550,47 euro per risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili, 246.104,89 euro per risorse vincolate derivanti da trasferimenti, 8.043,94 euro per risorse vincolate derivanti da mutui e 17.190,55 euro per altri vincoli formalmente apposti dall'ente), con una parte destinata ad investimenti per 44.353,59 euro e, conseguentemente, con la rideterminazione di un saldo disponibile (avanzo effettivo di amministrazione) pari a 94.779,14 euro;

- che, nello specifico, per quanto concerne l'esercizio 2016, la pronuncia di accertamento ha rilevato, in violazione del vigente disposto normativo, l'impiego di entrate da permessi a costruire per il finanziamento di spese correnti, e che l'ente non aveva provveduto ad apporre il corrispondente vincolo nell'ambito del risultato di amministrazione;

- che, sempre per quanto concerne l'esercizio 2016, la pronuncia di accertamento ha, inoltre, rilevato la non corretta allocazione di risorse nella parte accantonata, vincolata e destinata ad investimenti del risultato di amministrazione, con la conseguente ridefinizione del risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile);

- che, nello specifico, la ridefinizione operata dalla Sezione per corretta partizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2016 ha evidenziato errate allocazioni relative all'accantonamento per il fondo indennità di fine mandato del sindaco e per il fondo arretrati contrattuali, collocati in maniera non corretta dall'ente nella parte vincolata del risultato di amministrazione e, altresì, minori risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili per 25.658,00 euro, minori risorse vincolate derivanti da trasferimenti per 42.312,67 euro, minori vincoli apposti formalmente dall'ente per 30.383,78 euro e minori altri vincoli per 232,80 euro;

- che, per quanto riguarda la parte destinata ad investimenti, oltre quota di proventi da permessi a costruire da ricostituire per 16.037,97 euro, indebitamente

impiegati per il finanziamento di spese correnti, la pronuncia di accertamento ha rilevato minori somme vincolate per ulteriori 13.602,58 euro;

- che, in esito quindi a quanto accertato dalla Sezione la composizione interna del risultato di amministrazione 2016 (di 1.196.106,72 euro) veniva a ridefinirsi con una parte accantonata di 304.913,46 euro (di cui 300.832,55 euro per fondo crediti di dubbia esigibilità, 1.735,31 euro per accantonamento al fondo indennità di fine mandato del sindaco e 2.345,60 euro per accantonamento al fondo arretrati contrattuali), una parte vincolata di 670.008,14 euro (di cui 292.042,48 euro per risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili, 321.322,08 euro per risorse vincolate derivanti da trasferimenti, 8.603,65 euro per risorse vincolate derivanti da mutui, 47.807,13 euro per vincoli formalmente attribuiti dall'ente e 232,80 euro per altri vincoli), una parte destinata ad investimenti per 73.762,74 euro e, conseguentemente, con un saldo della parte disponibile pari a 147.422,38 euro;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2016, l'ente, con delibera consiliare del 22 agosto 2019, n. 58, ha proceduto alla riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, nei termini accertati dalla Sezione;

- che, per quanto riguarda i necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su di questi si andranno conseguentemente a produrre, con il suddetto atto consiliare n. 58/2019 l'ente ha proceduto alla correzione del risultato di amministrazione 2017 (quantificato in complessivi 1.067.765,70 euro – avanzo effettivo di amministrazione pari a 11.155,82 euro), nonché del risultato di amministrazione 2018 (quantificato in complessivi 1.094.323,49 euro – disavanzo effettivo di amministrazione pari a 2.624,07 euro) riapprovandone la relativa composizione interna;

- che, per quanto riguarda il ripiano del disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2018, rideterminato con l'atto consiliare CC 58/2019, l'ente ha disposto di rinviare ad un successivo atto per la individuazione della modalità di finanziamento (tempistica e tipologia di risorse);

- che, in relazione all'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità 2015 l'ente ha disposto l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa applicazione del sistema sanzionatorio;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, risultano *idonei* poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue componenti e alla conseguente rettifica dell'avanzo di amministrazione effettivo (quota disponibile), nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che, per quanto concerne le considerazioni sulla corretta rappresentazione del fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio 2015 e 2016, si conferma che l'ente dovrà comunque prestare attenzione, in ogni fase del bilancio, alla corretta gestione del fondo stesso al fine di garantirne in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto;

- che, per quanto riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità 2015, occorre *prendere atto* che l'ente ha disposto l'assunzione della relativa certificazione delle effettive risultanze del patto di stabilità da trasmettere agli organismi competenti, nonché per assolvere all'obbligo dell'applicazione del relativo sistema sanzionatorio, confermando, altresì, la necessità che siano intraprese azioni tali da ricondurre la dinamica dei saldi finanziari del bilancio nel quadro definito dalle specifiche norme per il rispetto del patto di stabilità interno.

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'*idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti, con particolare riferimento alla rettifica che l'ente, con la delibera n. 58/2019, ha disposto sul risultato della gestione finanziaria 2017 e 2018, nonché per il finanziamento del disavanzo di amministrazione riaccertato al termine dell'esercizio

2018, per il quale ha disposto di provvedere al relativo finanziamento con successivo atto consiliare.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 3 ottobre 2019.

Il relatore
f.to Fabio Alpini

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria 3 ottobre 2019

p. Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Simona Croppi